Progr.Num. 1195/2016

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 25 **del mese di** luglio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Corsini Andrea

Oggetto: DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA

Cod.documento GPG/2016/1374

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1374

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

– ai sensi dell'art.89, comma 1, lett.i) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;

– con Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., ed in particolare, ai sensi degli articoli 140 e seguenti, è stata disciplinata la gestione del demanio idrico;

– l'art.141, comma 1, della citata L.R. 3/99 dispone che "La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni" e l'art.142, comma 1, della medesima legge stabilisce che "La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997";

– con Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 è stato disciplinato il procedimento di concessione di acqua pubblica, ed in particolare ai sensi dell'art.4 è stata attribuita la competenza per l'emanazione di tutti i provvedimenti, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione generale competente ai Servizi regionali territorialmente competenti;

- con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1 maggio 2016;

Considerato che:

– la corretta gestione dei prelievi, effettuata secondo il principio di salvaguardia ed uso razionale, sostenibile e solidale della risorsa idrica, costituisce misura fondamentale per l'attuazione della pianificazione di settore;

– il D. Lgs. n.152/2006, recependo i contenuti di cui alla Direttiva 2000/60/CE (DQA), ha introdotto i Distretti idrografici come principale unità territoriale per la gestione dei bacini idrografici, prevedendo la redazione di un Piano di Gestione Distrettuale (art.117) a cui i Piani di Tutela delle Acque regionali, qualificati come piani territoriali di settore, devono adeguarsi;

– con DGR n.1781 del 12 novembre 2015 e DGR n.2067 del 14 dicembre 2015, questa Regione ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015 - 2021;

– il quadro pianificatorio attualmente vigente risulta costituito dal Piano di Tutela della Acque approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005 e dai Piani di Gestione dei Distretti idrografici Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, adottati in sede di Comitato Istituzionale il 17 dicembre 2015 e successivamente approvati in data 3 marzo 2016;

– tra le misure individuate da tali Piani, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tesi alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici, vi è l'aggiornamento dei criteri per il rilascio di concessioni di derivazione;

– ai sensi dell'art.12 bis del Regio Decreto n.1775 dell'11 dicembre 1933, così come modificato dall'art.96 del D. Lgs. 152/06, il provvedimento di concessione è rilasciato a condizione che non sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

Dato atto che:

– con Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 il Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;

– tale direttiva è stata redatta con la funzione principale di assicurare un più efficace coordinamento tra i contenuti conoscitivi e tecnico operativi della pianificazione vigente (distrettuale e regionale) e l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni di derivazione;

– ai sensi dell'art.5 della sopracitata Delibera n.8/15, la "Direttiva derivazioni" si applica a tutte le istanze di concessione ricadenti nell'ambito territoriale del Distretto Padano;

– per tale Direttiva è prevista una fase sperimentale di attuazione finalizzata alla verifica di applicabilità della metodologia assunta su tutto il territorio distrettuale;

– con Legge n.221 del 28 dicembre 2015, art.51 comma 5, il Distretto Idrografico Padano, ricomprende anche i seguenti bacini idrografici, precedentemente ricadenti all'interno del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale:

- Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuto opportuno :

– fornire specifici indirizzi per la corretta valutazione della congruità dei prelievi con la pianificazione di settore al fine di assicurare un comportamento omogeneo sull'intero territorio regionale;

– fornire indicazioni operative sulle modalità con cui effettuare l'istruttoria delle domande di concessione presentate;

Considerato, inoltre che:

– la presente direttiva costituisce prima applicazione della sopracitata Delibera n.8/15 dell'Autorità di Bacino del fiume Po nonché delle disposizioni contenute nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici;

– spetta al Servizio regionale competente all'attuazione della DQA dettare direttive ed indirizzi e provvedere al loro adeguamento ed aggiornamento, affinché la gestione della risorsa idrica costituisca misura attuativa dei Piani di Gestione distrettuali finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici;

– eventuali aggiornamenti tecnici della presente direttiva

potranno essere assunti con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente all'attuazione della DQA;

Richiamate le delibere di Giunta Regionale:

– n. 2416 del 29.12.2008 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

– n. 56 del 25 gennaio 2016, concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001";

– n. 270 del 29 febbraio 2016, concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

– n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

– n. 702 del 16 maggio 2016, concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per le stazioni appaltanti";

Visti infine:

– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

– la delibera di G.R. n.1621 del 11 novembre 2013 avente ad oggetto "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013";

– la delibera di G.R. n.66/2016 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento 2016-2018";

Dato atto del parere allegato;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare la "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" parte

integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che tale Direttiva rappresenta misura attuativa dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici;
3. di stabilire che eventuali aggiornamenti tecnici della sopracitata Direttiva potranno essere assunti con determinazione del Responsabile del Servizio regionale competente all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento venga trasmesso all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) per l'applicazione di quanto contenuto.

DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA

PREMESSE

Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”, ai sensi dell’’art.89, comma 1, lett.i) sono trasferite alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, la ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.
Resta in capo allo Stato la competenza per l'emanazione di norme ed indirizzi sulla gestione del demanio idrico volte a garantire omogeneità nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo il principio di salvaguardia ed uso razionale, sostenibile e solidale della risorsa.

In quest'ambito si collocano le diverse modifiche introdotte dal DLgs n.152/06 "Norme in materia ambientale" al Regio Decreto n.1775/33 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ed in particolare le modifiche di cui al comma 3 dell'art.96 del citato DLgs n.152/06 all'art. 12 bis del RD n.1775/33, i cui commi 1 e 2 recitano:

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

- *a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;*
- *b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;*
- *c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.*

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

Le disposizioni di tale articolato riguardano la generalità dei provvedimenti di concessione, (nuove concessioni, rinnovi, concessioni con titolo preferenziale...); nell'ambito dell'istruttoria dei titoli concessori si è chiamati, infatti, a verificare la congruità di quanto richiesto rispetto alla pianificazione di settore (lett.a) e b) del comma 1) e rispetto all'uso da effettuarsi (lett.c) comma 1 e comma 2).

Ai sensi dell'art.12 lett.f) e dell'art.43 comma 6 del RR n.41/01 " Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" spetta al Servizio Regionale competente in materia di risorse idriche la verifica della congruità di quanto richiesto rispetto alle disposizioni della pianificazione di settore per le seguente tipologie di istanze:

a) derivazioni assoggettate alle procedure di cui alla LR n.9/99 e s.m.e i.i. nonchè per le derivazioni soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) derivazioni richieste dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR);
c) grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del R.D. 1775/33 e s.m.e i.i..

Dal diritto comunitario provengono alcuni dei principi che hanno ispirato la più recente normativa nazionale quali la concezione dell'acqua non come bene mercantile ma come "patrimonio", quindi come risorsa da proteggere nell'interesse collettivo, e la necessità di una pianificazione che tenga conto contemporaneamente degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa.

In particolare, la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) impone l'obbligo del raggiungimento dell'obiettivo di stato complessivo buono per tutti i corpi idrici naturali e del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici artificiali. Lo stato attuale dei corpi idrici nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'istruttoria per il rilascio di una concessione di derivazione sono riportate nei Piani di Gestione dei distretti idrografici a cui afferisce il territorio regionale, adottati in sede di Comitato Istituzionale in data 17/12/2015 e successivamente approvati in data 3/3/2016.

Al fine di valutare la congruità dei prelievi con la pianificazione di settore, risulta necessario adeguare il catasto concessorio implementandolo con tutte le informazioni aggiornate, assicurando la raccolta ed informatizzazione di una serie di dati non compresi in SISTEB.
In particolare, si fa riferimento a:

- identificativo del codice europeo del corpo idrico interessato dal prelievo
- uso che determina l'impatto maggiore
- Volume annuo concesso
- DMV estivo
- DMV invernale
- DMV specifico non modulato, fissato e giustificato con l'atto di concessione
- Monitoraggi qualitativi e/o quantitativi prescritti
- Presenza di misuratori di portata
- Coordinata X del punto di prelievo, se possibile espressa in ETRS89_LAEA
- Coordinata Y del punto di prelievo, se possibile espressa in ETRS89_LAEA
- Ellissoide di riferimento in cui sono espresse le coordinate
- Sistema di proiezione utilizzato per il calcolo delle coordinate

I prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato. Conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore.

L'istruttoria delle nuove domande dovrà permettere di valutare gli impatti aggiuntivi sullo stato dei corpi idrici e qualora gli stessi inficino il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi fissati, il rilascio della concessione sarà soggetto a condizioni e prescrizioni e/o diniegato.

Si ritiene pertanto opportuno effettuare una trattazione distinta per i due casi.

1. NUOVE DERIVAZIONI

Relativamente alle richieste afferenti a nuove istanze di concessione (ivi comprese quelle che per loro natura ai sensi del RR 41/01 devono seguire il procedimento relativo alle nuove domande di concessione, ovvero le istanze in sanatoria e le istanze di variante sostanziale di concessione di derivazione), per omogeneità a livello regionale, si mutua la metodologia, in fase sperimentale, della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")" di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Del Fiume Po n.8/15, ovvero applicando la metodologia **ERA** (**E**sclusione **R**epulsione **A**ttrazione)

Tale metodologia permette di effettuare una stima del rischio ambientale indotto sia dalla singola derivazione sia dal cumulo delle derivazioni che insistono sul singolo corpo idrico.

In fase transitoria, in attesa del riordino del catasto concessorio, potrà non essere compiutamente effettuata la valutazione degli impatti derivanti dal cumulo dei prelievi fino al 30 giugno 2017.

1.1 ACQUE SUPERFICIALI

Una derivazione d'acqua rappresenta una specifica pressione all'interno dell'insieme di tutte le potenziali pressioni che agiscono su un corpo idrico; occorre pertanto, procedere all'individuazione di quelle pressioni, idrologiche e morfologiche, in grado di indurre alterazioni allo stato del corpo idrico.

Per una **NUOVA DERIVAZIONE** da **ACQUE SUPERFICIALI** si ritiene debba considerarsi impatto **rilevante** - ovvero in grado di determinare lo scadimento della classe di qualità del corpo idrico - quello determinato sulla ***componente idrologica*** dalla derivazione singola o cumulata con altri prelievi quando:

	IMPATTI RILEVANTE	
	Prelievi destinati all'uso idroelettrico	**Prelievi destinati ad altri usi**
Prelievi singoli	il rapporto tra la portata massima richiesta e la portata media naturalizzata del corpo idrico è superiore al 50% e il prelievo comporta la sottensione di oltre il 15% della lunghezza del corpo idrico	il rapporto tra la portata massima richiesta e la portata media naturalizzata del corpo idrico è superiore al 25%
Prelievi cumulati	il rapporto tra la portata massima dei prelievi complessivi (concessi e richiesti) e la portata media naturalizzata del corpo idrico è superiore al 100% e i prelievi, nel loro complesso, comportano la sottensione di oltre il 30% della lunghezza del corpo idrico	il rapporto tra la portata massima dei prelievi complessivi (concessi e richiesti) e la portata media naturalizzata del corpo idrico è superiore al 50%

I valori determinanti "impatti rilevanti" rappresentano i "valori soglia" per l'individuazione degli impatti moderati e lievi.

Vengono considerati impatti **moderati** quelli in grado di produrre effetti di degrado delle caratteristiche ambientali senza comportare necessariamente la modifica della classe di qualità del corpo idrico e impatti **lievi** quelli non in grado di produrre effetti misurabili sullo stato ambientale del corpo idrico:

	IMPATTO MODERATO	IMPATTO LIEVE
Prelievi singoli	la pressione indotta è compresa tra il 25% e il 50% dei valori-soglia	la pressione indotta è minore del 25% dei valori-soglia
Prelievi cumulati	la pressione indotta sommata a quelle esistenti è compresa tra il valore soglia e il suo 50%	la pressione indotta sommata a quelle esistenti è minore del 50% dei valori-soglia

Relativamente alla valutazione delle ***alterazioni morfologiche*** indotte da un prelievo, ferme restando le condizioni di cui alla DGR n.1793/08, si ritiene possa essere considerato l'impatto, in prima applicazione, come di seguito riportato:

- **impatto rilevante**: la realizzazione o il ripristino di una nuova opera idraulica trasversale;
- **impatto moderato**: le realizzazione di opere di difesa longitudinale e/o le movimentazioni in alveo connesse ad una gestione ordinaria per l'attivazione del prelievo.

Definizione del rischio ambientale

Per la valutazione della derivazione - o del cumulo di derivazioni - è necessario definire il rischio ambientale indotto dalle alterazioni delle componenti idrologiche e morfologiche; incrociando le informazioni relative allo stato del corpo idrico derivato con quelle relative all'indice di impatto atteso, dalla nuova derivazione richiesta, si può valutare il ***rischio ambientale*** che la nuova derivazione comporta e definire come provvedere nel merito.

In sintesi trova applicazione il seguente schema:

Legenda:

E	**E**sclusione
R	**R**epulsione
A	**A**ttrazione

	Impatto generato dall'intervento		
Stato ambientale del corpo idrico	**Lieve** (non c'è scadimento di qualità)	**Moderato** (potrebbe esserci scadimento di qualità)	**Rilevante** (c'è scadimento di qualità)
ELEVATO	R (*) esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali	**E** è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile	**E** è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile
BUONO	R(*) esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali	R (*) esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali	**E** è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile
SUFFICIENTE	A non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto	R (**) esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali	R (**) è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile
SCARSO	A non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto	R(**) esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali	R (**) è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile
CATTIVO	A non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto	A (***) non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto	R (**) è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico.. L'intervento non è compatibile così come proposto fatte salve le deroghe previste per casi particolari, legate essenzialmente agli utilizzi per il settore potabile

(*) Nei "siti reference", individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.Lgs.152/2006, è sempre esclusa la possibilità di autorizzazione di nuovi prelievi, fatta salva l'applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile.

*(**) Qualora il prelievo si attesti su corpi idrici in stress quantitativo (di cui alla Tabella 48 dell'Allegato 2 della DGR n.1781/15) l'impatto generato dalla derivazione ne determina l'ESCLUSIONE.*

*(***) Qualora il prelievo si attesti su corpi idrici in stress quantitativo (di cui alla Tabella 48 dell'Allegato 2 della DGR n.1781/15) l'impatto generato dalla derivazione ne determina la REPULSIONE*

In particolare per tutte le derivazioni da **CORPI IDRICI SUPERFICIALI INDIVIDUATI** nei Piani di Gestione distrettuali:

1. dovrà essere fissato il Deflusso Minimo Vitale (**DMV**) utilizzando i valori di riferimento (DMVestivo - DMVinvernale) di cui all' Allegato D della DGR 2067/2015, fatti salvi i seguenti casi:
   a) per i corpi idrici di pianura, dovrà essere verificata l'effettiva opportunità ambientale di fissare i valori di DMV di cui alla DGR 2067/15, in quanto ciò potrebbe comportare criticità (ad esempio l'ingressione del cuneo salino); l'individuazione di valori diversi andrà concordata con il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici;
   b) per derivazioni non dissipative di tipo puntuale (ovvero che si attestano su un'opera trasversale al corpo idrico, sottendendone il solo tratto artificiale) può essere fissato il solo DMV idrologico, e comunque un valore di deflusso non inferiore al quantitativo necessario a garantire il funzionamento dell'eventuale dispositivo di rimonta per la fauna ittica;
2. per i valori di DMV fissati potranno essere richieste le deroghe di cui all'art.58 del PTA con le modalità di cui al medesimo articolo;
3. i valori di DMV, ai sensi dell'art.59 del PTA, potranno essere variati sulla base delle informazioni derivanti da monitoraggi e studi sito specifici effettuati dal proponente, da sottoporre alla validazione del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici;
4. per derivazioni che si attestano su opere trasversali esistenti, va verificata l'effettiva necessità idraulica del mantenimento di detta opera col Servizio regionale competente e, in caso positivo, la fattibilità tecnica e ambientale di realizzazione di un dispositivo di rimonta per la fauna ittica, da prevedersi a carico del proponente, che dovrà, comunque essere soggetto ad un monitoraggio circa la sua funzionalità;
5. per derivazioni per le quali la valutazione del rischio comporta la Repulsione (R), sono da prevedere monitoraggi qualitativi sulla base di un programma predisposto dall'utente e da sottoporre alla validazione del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici; in particolare per i corpi idrici classificati per "accorpamento/raggruppamento" tale monitoraggio dovrà prevedere anche una fase ante operam, ovvero dovrà essere effettuato un monitoraggio prima dell'entrata in esercizio della derivazione.

Come ammesso dal Decreto Ministeriale n. 131 del 16 giugno 2008 “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” sono stati esclusi dalla tipizzazione ed individuazione, i corpi idrici non ricompresi in aree naturali protette, caratterizzati da un ridotto bacino imbrifero (inferiore ai 30 kmq) e da limitate portate di deflusso.
Per richieste di concessione che interessano **CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INDIVIDUATI** nei Piani di Gestione, per il principio di precauzione, all'avvio del procedimento andrà anteposto un monitoraggio almeno biennale per la valutazione qualitativa dello stato del corso d'acqua interessato. In assenza di progetti di monitoraggio specifici del proponente, da sottoporre alla validazione del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici, andrà effettuato il

monitoraggio per la classificazione ai sensi del DM 260/2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".
Definito lo stato del corpo idrico, sulla base dei soprarichiamati monitoraggi, potrà essere valutato il rischio ambientale (secondo la metodologia ERA) connesso al prelievo e provvedere nel merito.
Sulla base delle risultanze dei monitoraggi e dei dati contenuti negli elaborati tecnici di corredo all'istanza, potrà essere definito il valore di DMV moltiplicando la portata media desumibile dalla relazione idrologica (che dovrà far parte della documentazione da presentare a cura dell'utente) per il fattore correttivo della componente morfologico-ambientale (Kmorf.-amb.) del corpo idrico recettore individuato, come riportato nell'Allegato D, tabella 7, della DGR 2067/2015.

Visto il ridotto impatto atteso, le concessioni di derivazione **SEMPLIFICATE**, di cui all'art.36 del RR 41/01, che si attestano su corpi idrici non individuati, possono non essere sottoposte ai monitoraggi, prevedendo il rispetto di un valore di DMV pari a 20 l/s per i corsi d'acqua collinari/montani e pari a 10 l/s per i corsi d'acqua di pianura.

1.2. ACQUE SOTTERRANEE

Ai fini della valutazione del rischio indotto da **NUOVE DERIVAZIONI** da acque **SOTTERRANEE,** ivi compresi i prelievi da **SORGENTE,** vanno tenuti in considerazione tre fattori: lo stato quantitativo del corpo idrico, gli impatti determinati dai prelievi idrici, a qualunque uso destinati, effettuati attraverso singoli pozzi/sorgenti o campi pozzi/gruppi sorgentizi e la criticità tendenziale del corpo idrico.

Per quanto attiene gli impatti, dovranno ritenersi:

impatti **LIEVI** - per prelievi inferiori ai 50 l/s
impatti **MODERATI** - per prelievi compresi tra i 50 e i 100 l/s
impatti **RILEVANTI** - per prelievi superiori ai 100 l/s

Poiché non risulta sufficiente confrontare lo stato del corpo idrico con l'impatto generato dalla derivazione richiesta, si è ritenuto opportuno ricavare, sulla base di alcuni indicatori (piezometria, subsidenza, soggiacenza), un valore di criticità tendenziale dello stato quantitativo del corpo idrico, così come riportato nei seguenti schemi:

Subsidenza	Soggiacenza	Trend Piezometrico	Criticità tendenziale
accettabile/assente (valori tra 0 e - 10 mm/a)	equilibrio (scostamento minore di 15 m)	costante/in aumento	BASSA
		in diminuzione	MEDIA
	deficit moderato (scostamento compreso tra 15 e 25 m)	costante/in aumento	MEDIA
		in diminuzione	ELEVATA
	deficit elevato (scostamento maggiore di 25 m)	costante/in aumento	ELEVATA
		in diminuzione	ELEVATA

Subsidenza	Soggiacenza	Trend Piezometrico	Criticità tendenziale
in atto	equilibrio (scostamento minore di 15 m)	costante/in aumento	MEDIA
		in diminuzione	ELEVATA
	deficit moderato (scostamento compreso tra 15 e 25 m)	costante/in aumento	ELEVATA
		in diminuzione	ELEVATA
	deficit elevato (scostamento maggiore di 25 m)	costante/in aumento	ELEVATA
		in diminuzione	ELEVATA

Come per i prelievi da acque superficiali, incrociando le informazioni relative allo stato del corpo idrico derivato con la criticità tendenziale e con l'impatto atteso dalla nuova derivazione, si può valutare il ***rischio ambientale*** che la nuova derivazione comporta e definire come provvedere nel merito.

Pertanto trova applicazione il seguente schema:

Legenda:

E	**E**sclusione
R	**R**epulsione
A	**A**ttrazione

CORPI IDRICI in stato <u>QUANTITATIVO SCARSO</u>			
Criticità tendenziale	**IMPATTO della derivazione**		
	Lieve (prelievi < 50 l/s)	**Moderato** (50 l/s • prelievi < 100 l/s)	**Rilevante** (prelievi • 100 l/s)
Bassa	**A** le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili
Media	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili
Elevata	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili

*(*) E' ammessa la deroga per i prelievi destinati all'uso potabile e geotermico.*

CORPI IDRICI in stato QUANTITATIVO BUONO			
Criticità tendenziale	**IMPATTO della derivazione**		
	Lieve (prelievi < 50 l/s)	**Moderato** (50 l/s • prelievi < 100 l/s)	**Rilevante** (prelievi • 100 l/s)
Bassa	**A** le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia	**A** le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili
Media	**A** le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili
Elevata	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**R** le derivazioni sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggi sito specifici	**E (*)** le derivazioni non sono compatibili

(*) E' ammessa la deroga per i prelievi destinati all'uso potabile e geotermico.

Relativamente ai prelievi di cui all'art.10 del DLgs n.22/2010 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.", ovvero le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, si rammenta che possono essere assentiti solo qualora sia prevista la reimissione delle acque prelevate in falda e subordinatamente all'attuazione di specifici monitoraggi in corso di definizione.

A parità di rischio ambientale per gli usi non pregiati (ad esempio uso irriguo) è da privilegiare lo sfruttamento dell'acquifero più superficiale.

Per i prelievi da sorgente, che alimentano direttamente un corpo idrico superficiale (caput flumini), nelle more della predisposizione di specifica disciplina, il prelievo dovrà essere regolato in modo da prelevare un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea lasciando defluire la restante parte.

1.3. RACCOMANDAZIONI

1) al fine di ottemperare a quanto previsto dal DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" per tutte le derivazioni ad uso irriguo dovrà essere richiesto all'utente di esplicitare nella domanda di concessione il volume annuo richiesto, per verificarne la congruità e per stabilire il valore nell'atto di concessione;

2) al fine di verificare la congruenza di quanto richiesto con l'uso effettuato dovranno essere condotte le seguenti valutazioni:

a) per l'uso irriguo: dovrà essere effettuata la verifica sulla base dei fabbisogni colturali al campo e dell'efficienza attesa delle tecniche irrigue utilizzate seguendo le indicazioni che verranno disposte dall'Assessorato all'Agricoltura con apposito atto. Nelle more dell'approvazione di tale atto potranno essere presi come riferimento per le necessità al campo i valori di esigenza idrica per ettaro e per tipo di coltura di cui ai Disciplinari di produzione integrata aumentati del 50% al fine di considerare le perdite legate al sistema irriguo utilizzato.
   Nel caso di richiesta di autoapprovvigionamento in areali serviti da reti consortili, andrà verificata l'effettiva impossibilità del Consorzio di Bonifica di servire detta utenza o la valutazione del Consorzio in merito alla quota del volume di risorsa necessitante che può essere mediamente assolta dallo stesso, per assentire il solo volume restante in concessione all' utente;
b) per l'utilizzo zootecnico: potrà essere effettuata la verifica sulla base del numero di capi serviti e della dotazione idrica media per capo così come definita nell'Allegato 2 alla DGR 1781/2015 sotto riportata:
   - 42 m^3/capo/anno per le vacche da latte e i bufalini, 12 m^3/capo/anno per gli altri bovini;
   - 15 m^3/capo/anno per gli equini;
   - 3.0 m^3/capo/anno per le pecore da latte, 1.0 m^3/capo/anno per i caprini e gli altri ovini;
   - 0.06 m^3/capo/anno per i cunicoli e avicoli;
   - 0.5 m^3/capo/anno per gli struzzi;
   - 8.0 m^3/capo/anno per i suini;

   il valore calcolato potrà essere incrementato del 30% per tenere conto delle perdite e delle specificità locali;
c) per l'irrigazione di attrezzature sportive o aree di verde pubblico: dovrà essere effettuata la verifica considerando le necessità per ettaro a prato stabile;
d) per l'alimentazione di impianti industriali: dovrà essere perseguita l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo, da parte delle aziende; le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie di attività produttive; il principale riferimento per la loro definizione, laddove presente, sono i documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 2010/75/UE;
e) per l'uso antincendio: dovrà essere effettuata la verifica sulla base del parere preventivo del Corpo dei Vigili del Fuoco e valutata la congruità del sistema di prelievo con le necessità effettive in caso di incendio e le modalità di accumulo dell'acqua;
f) per l'utilizzo acquedottistico/potabile: dovrà essere effettuata la verifica considerando una dotazione (comprensiva delle perdite) media di 250 l/ab/g da moltiplicarsi per il numero di presenze medie (abitanti residenti e abitanti fluttuanti) servite.

3) ai sensi dell'art.95 del DLgs n.152/06 dovrà essere prevista, con l'esclusione delle concessioni di derivazione **SEMPLIFICATE** di cui all'art.36 del RR 41/01, l'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati;

4) nell'atto di concessione è opportuno rammentare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell’atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

2. RINNOVI

Nel caso di RINNOVI siamo in presenza di prelievi che possono aver determinato lo stato attuale del corpo idrico: risulta, pertanto, di primaria importanza identificare su quali corpi idrici insistono tali prelievi ed individuare quali siano le pressioni esistenti sugli stessi e conseguentemente quali siano le misure specifiche individuate da porre in essere così come individuate nei Piani di Gestione Distrettuali.

Risulta opportuno rammentare che anteriormente all'avvio dell'istruttoria per il rilascio di un rinnovo dovrà essere verificato che l'utente abbia adempiuto a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione. Nel caso di mancato adempimento, ai sensi dell'art.32 del RR n.41/01, il concessionario decade dal diritto a derivare, e conseguentemente non potrà avere rinnovata la concessione, qualora, diffidato a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. In caso di decadenza l'utente sarà tenuto a provvedere a proprie spese al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.35 del citato RR n.41/01 oltre che al pagamento della sanzione di cui al comma 2 dell'art.155 della LR 3/99.

Si rammenta inoltre che, qualora le inadempienze siano relative a prescrizioni dettate in sede di verifica di compatibilità ambientale (screening) o in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA), le stesse dovranno essere comunicate al competente Servizio regionale per gli adempimenti di competenza.

2.1 APPLICAZIONE DEFLUSSO MINIMO VITALE

Nei Piani di Gestione distrettuali, per tutti i corpi idrici superficiali individuati è stata prevista la misura "Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica" che si traduce nell'applicazione del DMV secondo le seguenti indicazioni:

1) qualora il DMV precedentemente definito nel disciplinare fosse più basso dei valori di riferimento di cui alla DGR 2067/2015, o non fosse stato individuato, ci si dovrà allineare agli stessi, fatti salvi i seguenti casi specifici:

a) dovrà essere mantenuto il valore definito nel disciplinare di concessione, qualora fosse stato individuato sulla base di uno studio sitospecifico validato dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici e/o fosse stato individuato nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale;
b) per le derivazioni non dissipative di tipo puntuale (ovvero che si attestano su un'opera trasversale al corpo idrico, sottendendone il solo tratto artificiale) dovrà essere mantenuto il valore prefissato qualora fosse stato individuato nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale e/o qualora detto valore fosse pari al DMV idrologico o al quantitativo necessario a garantire il funzionamento dell'eventuale dispositivo di rimonta per la fauna ittica;
c) per derivazioni non dissipative di tipo puntuale qualora nell'atto originario non fosse stato fissato alcun valore di deflusso dovrà essere previsto il rilascio del DMV idrologico, e comunque di un deflusso non inferiore al quantitativo necessario a garantire il funzionamento dell'eventuale dispositivo di rimonta per la fauna ittica;
d) per le derivazioni **SEMPLIFICATE** di cui all'art.36 del RR 41/01 che si attestano su corpi idrici non individuati dovrà essere previsto il rispetto di un valore di DMV pari a a 20 l/s per i corsi d'acqua collinari/montani e pari a 10 l/s per i corsi d'acqua di pianura.

2) qualora il DMV precedentemente definito nel disciplinare fosse più alto dei valori di riferimento di cui alla DGR 2067/2015, dovranno essere mantenute le condizioni prefissate.

2.2 CORPI IDRICI IN STRESS QUANTITATIVO O A RISCHIO PER LO STATO QUANTITATIVO

Qualora la derivazione a rinnovo interessi un corpo idrico superficiale in stress quantitativo o un corpo idrico sotterraneo a rischio per lo stato quantitativo, come da Allegato 2 della DGR 1781/15, dovrà essere verificata, in prima battuta, la congruità del prelievo richiesto rispetto all'utilizzo effettuato, secondo le indicazioni già evidenziate per le nuove concessioni, e dovrà essere prescritta l'attuazione di idonee misure volte all'ottimizzazione e razionalizzazione dei prelievi, che nello specifico riguarderanno:

1. per il settore irriguo, fermo restando che dovrà essere fissato il Volume massimo annuo, dovranno essere stabilite:
    a) l'incentivazione delle tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio in rapporto alle esigenze colturali riducendo, laddove possibile, la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale e infiltrazione laterale;
    b) l'incentivazione al consorziamento tra piccole utenze singole;
    c) la realizzazione di bacini di accumulo aziendali ed interaziendali;
    d) la riduzione delle perdite nella rete di distribuzione;
    e) l'incentivazione di prassi di forniture oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione (registrazione ad IRRINET delle aziende agricole);
2. per il settore industriale dovrà essere verificato se l'impianto risulta in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e prevista l'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico imposte in tale autorizzazione;
3. per il settore civile/acquedottistico dovrà essere perseguita l'adozione di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza delle reti.

L'eventuale adozione delle soprarichiamate misure di razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica potrà non comportare necessariamente nell'atto di rinnovo una riduzione dei prelievi, ma in tale atto dovrà essere stabilita la tempistica per la realizzazione delle stesse; si ritiene, pertanto, che la concessione di rinnovo venga assentita limitatamente al tempo necessario per attuare i soprarichiamati interventi.

2.3 RACCOMANDAZIONI

1) al fine di ottemperare a quanto previsto dal DM del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" per tutte le derivazioni ad uso irriguo dovrà essere stabilito il Volume massimo annuo concesso;

2) in ottemperanza a quanto previsto dall' art.95 comma 3 del DLgs n.152/06, tutti gli atti di rinnovo dovranno prevedere l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento, a cura e spese del concessionario, di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati; tali dati, dovranno essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e

all'Autorità di Bacino competente per territorio. Restano escluse da tale obbligo le concessioni di derivazione **SEMPLIFICATE** di cui all'art.36 del RR 41/01;

3) nell'atto di concessione è opportuno rammentare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1374

data 22/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Corsini Andrea

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza